



COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Sviluppo del Territorio

Corso Vittorio Emanuele n. 84, c.a.p. 72012 Carovigno (BR)

tel. n. 0831-99.71.11, fax n. 0831-99.20.20, indirizzo internet www.comune.carovigno.br.it

Gara mediante procedura aperta per

AFFIDAMENTO BIENNALE (a decorrere dall' anno 2012 e segg.) DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA , INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI E GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI CAROVIGNO– CODICE CIG 292211800F

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

ART. 1 -	GENERALITÀ	3
ART. 2 -	OGGETTO DELL'APPALTO, SCOPI E LIMITI	3
ART. 3 -	DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 4 -	AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
ART. 5 -	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
ART. 6 -	COMPITI, ONERI E SPESE A CARICO DEL GESTORE	4
ART. 7 -	COMPITI E SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO	6
ART. 8 -	CUSTODIA SULLE STRUTTURE	6
ART. 9 -	CONTROLLO E VIGILANZA SULLE STRUTTURE	6
ART. 10 -	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE	6
ART.11 -	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA.....	7
ART. 12 -	CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO	7
ART. 13 -	RIMBORSI SPESE A CARICO DI TERZI ED INIZIATIVE DELL'APPALTATORE	7
ART. 14 -	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	8
ART. 15 -	CESSIONE DEI CREDITI	8
ART. 16 -	PENALITA'	8
ART. 17 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 18 -	REFERENTI	9
ART. 19 -	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.....	9
ART. 20 -	CONTROVERSIE	9

Art. 1 - Generalità

1. L'Appaltatore, assumendo l'esecuzione del servizio, riconosce di aver preso piena conoscenza del presente Capitolato Tecnico e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte nonché, recatosi sul posto, di aver preso conoscenza dei luoghi in cui deve essere svolto il servizio e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara e che, dopo compiuti i propri calcoli, giudica remunerativo e di sua convenienza.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto, scopi e limiti

1. L'appalto, così come di seguito meglio specificato, ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento, custodia ed interramento dei cani randagi e gestione del canile comunale sito in Carovigno - C.da Pendinelli.

Dovranno essere gestite almeno n. 180 unità, delle quali il numero massimo di 20 sarà ospitato presso il canile municipale sito in C.da Pendinelli, la restante parte sarà ricoverata e custodita presso rifugio dell'appaltatore sito nel Comune di _____ in _____, dando atto che, per le unità eccedenti il numero delle unità previste nel bando di gara, saranno applicati gli stessi costi di aggiudicazione senza limite di concorrenza. Le eventuali somme necessarie saranno riscontrate semestralmente.

Rientrano altresì nell'oggetto dell'appalto tutte le attività relative e necessarie allo smaltimento delle carcasse dei cani randagi oggetto del servizio. La remunerazione di tali attività è ricompresa nell'importo complessivo giornaliero per il ricovero, mantenimento e custodia di ogni singolo cane.

I cani presenti nelle due strutture non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione, né di commercio, né potranno essere soppressi, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2 comma 6 della legge 281/1991 e/o su espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il servizio avrà la durata di anni DUE, vale a dire, ventiquattro mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio.
2. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l'Amministrazione non abbia completato la procedura per il nuovo affidamento e qualora ne ravveda la necessità, l'Appaltatore è tenuto a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario, ai sensi della legge comunitaria n. 62 del 18/4/2005.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo totale a base di gara è di **Euro 262.800,00** oltre I.V.A. determinato per il numero di 180 cani, per due anni, al costo di € 2,00 per cane e per giorno.
2. Nell'importo a base di gara è compreso ogni onere ed accessorio ed eventuali imprevisti, resta esclusa la sola I.V.A.
3. Le offerte parziali e/o condizionate non sono ammesse. Non sono, altresì, ammesse varianti e offerte in aumento e offerte pervenute oltre il termine previsto anche se integrative o sostitutive di quelle già pervenute.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio deve essere espletato nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene, sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n. 281/1991 e alla L. R. n.12/1995.
2. Sarà obbligo del gestore e sono a suo carico i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione delle strutture avvenga in piena conformità agli obblighi dettati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere a garantire le cure sanitarie e il benessere dei cani ricoverati nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile e rifugio, incentivando la pratica dell'adozione.
4. Potranno essere ricoverati esclusivamente i cani recuperati dal servizio di accalappiacani dell'A.S.L. competente i quali dovranno essere trasferiti nel rifugio o nel canile a cura e a spese dell'Appaltatore.

1. Qualora fossero abbandonati cani in prossimità del canile, il gestore è tenuto a richiedere l'immediato intervento del servizio Veterinario dell'A.U.S.L. per consentire l'identificazione degli eventuali proprietari ed i successivi provvedimenti di legge.
2. Il rifugio ed il canile dovranno comprendere una zona deputata a canile sanitario per il ricovero in quarantena dei nuovi ingressi e una per il canile-rifugio dei cani già ospiti. Le modalità operative per attuare tale suddivisione, i posti da riservare al canile sanitario e le sue norme di gestione saranno definite dal competente servizio Veterinario.
3. In ogni caso, presso il rifugio potranno essere accolti unicamente cani che siano anagrafati, sterilizzati se di sesso femminile e che abbiano trascorso il prescritto periodo di osservazione presso il canile sanitario.
4. Il gestore è tenuto a comunicare sia al Comune sia al Servizio Veterinario competente per territorio il nominativo del Responsabile della struttura – canile e rifugio che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato. Fatte salve le competenze in merito spettanti al Servizio Veterinario, fino a tale nomina, le funzioni, i compiti ed ogni onere a carico del nominando responsabile della struttura restano attribuiti al firmatario del relativo contratto.

Art. 6 - Compiti, oneri e spese a carico del gestore

1. Competono all'appaltatore in relazione al mantenimento dei cani e alla gestione del canile e del rifugio le seguenti attività:

- a) Custodia, alimentazione e cura sanitaria dei cani ospitati, per mezzo dei propri addetti.

Il gestore dovrà provvedere al ricovero dei cani catturati dal personale del Servizio Veterinario presso il canile sanitario e alla custodia, previa sterilizzazione e microchippatura a cura dell'Asl competente, dei cani provenienti dal predetto canile sanitario che abbiano trascorso il prescritto periodo di quarantena e non siano stati oggetto di restituzione al proprietario, affidamento o cessione a terzi.

Dovrà, inoltre, provvedere all'approvvigionamento e somministrazione di pasti sani ed adeguati nonché all'approvvigionamento e somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario, garantendo comunque le seguenti prestazioni:

- all'ingresso del cane, visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariosi, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi;
- per i cani ospiti, profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, terapia della filariosi per gli animali riscontrati positivi allo screening, interventi clinici e chirurgici routinari e d'emergenza;
- all'uscita dei cani, profilassi vaccinale antirabbica, sverminazione per echinoccosi.

- b) Pulizia delle gabbie e dei recinti ove sono custoditi i cani.

Il gestore dovrà provvedere all'approvvigionamento dei prodotti per la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, nonché di tutto il materiale di consumo occorrente per il corretto espletamento del servizio e funzionamento delle strutture.

- c) Prelievo ed eliminazione dei liquami biologici e dei fanghi, secondo le modalità previste dalle norme e sanificazione delle vasche di raccolta a mezzo di ditta specializzata ed autorizzata.
- d) Agevolare e promuovere l'affidamento e l'adozione dei cani ai privati.

L'adozione sarà consentita, trascorso il periodo di quarantena, solo ai cittadini maggiorenni ovvero ad Enti ed associazioni protezionistiche che diano sufficienti garanzie di buon trattamento degli animali, che non abbiano pendenti denunce ovvero subito condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali, che non svolgano sperimentazione su di essi, che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione, che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressivi.

E' ammesso l'affido temporaneo anche prima della decorrenza del periodo di osservazione predetto con l'impegno da parte dell'affidatario di restituzione al legittimo proprietario che ne richieda il riscatto. Resta salvo, naturalmente il diritto del proprietario di riscattare immediatamente il proprio cane, anche prima dei quaranta giorni.

L'eventuale cessione dovrà essere comunicata entro quindici giorni al Servizio Comunale Anagrafe Canina, completa dei dati anagrafici dell'adottante nonché delle caratteristiche dell'animale.

In caso di riscatto da parte del proprietario, le sue generalità dovranno essere comunicate entro quarantotto ore all'Ufficio Comunale preposto al fine della modifica dell'Anagrafe canina e dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L. R. n. 12/1995.

Le adozioni a distanza restano comunque ammesse e di esse va data comunicazione mensile all'Ufficio del Comune. L'appaltatore comunica annualmente il corrispettivo economico che intende applicare ai richiedenti l'adozione a distanza. Qualora il cane adottato a distanza possa essere affidato in via definitiva da persona diversa dall'adottante, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha dieci gironi di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione di adottare definitivamente il cane.

- e) Smaltire le carcasse dei cani secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente, con le modalità prescritte dall'Ufficio di Igiene e sanità Pubblica e, comunque, in conformità con le norme vigenti.

2. Il gestore in esecuzione del presente appalto è tenuto, inoltre,:

- All'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita a qualunque titolo (affidamento, restituzione al proprietario, trasferimento, decesso).

Tale registro, su cui annotare tutte le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa vigente, sarà costituito da pagine inamovibili numerate progressivamente e vidimate dal competente Servizio Veterinario.

- Alla comunicazione con cadenza mensile di tutti i decessi al Servizio Veterinario e all'Ufficio Comunale competente.
- Ad intrattenere rapporti corretti con i cittadini e le Associazioni di volontariato. A tal fine, il gestore dovrà predisporre apposito regolamento da affiggere all'ingresso delle strutture e dovrà garantire l'apertura al pubblico del rifugio per almeno venti ore settimanali, per visite guidate allo scopo di favorire rapporti di socialità tra uomo e animale e a fini didattici e di Pet-Therapy. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere parimenti affisso e comunicato al Comune, così come eventuali variazioni.
- A collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. alla cattura dei cani randagi vaganti in territorio di Carovigno che, in caso di mancanza di tatuaggio o microchip, saranno immediatamente microchippati a cura del predetto Servizio che indicherà il Comune di Carovigno quale proprietario.
- A collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L., secondo quanto disposto dalla L.R. n. 12/1995, nella predisposizione di interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina.
- A collaborare con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. nell'effettuazione di ogni trattamento sanitario che si dovesse rendere necessario.
- A concordare e predisporre, di concerto con il Comune, campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte ai proprietari di cani, ai bambini in età scolare e alla cittadinanza per favorire un corretto rapporto con gli animali, il rispetto della loro vita e del loro habitat, anche al fine di evitarne l'abbandono ovvero favorirne l'adozione.

3. Sono a carico del gestore i seguenti oneri e spese rientranti nella gestione ordinaria delle strutture:

- a) approvvigionamento idrico
- b) utenze elettriche e telefoniche
- c) ogni tributo comunque dovuto
- d) eliminazione dei reflui civili e speciali
- e) acquisto dei pasti
- f) acquisto di farmaci, antiparassitari, vaccini
- g) acquisto e utilizzo di diserbanti, disinfettanti, igienizzanti per gli ambienti.

4. Competono al gestore le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli spazi esterni del rifugio, nonché la manutenzione ordinaria del canile municipale.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti prontamente e nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Ove richiesti dal Comune, dovranno essere effettuati entro trenta giorni da tale richiesta.

Si elencano di seguito, sommariamente e non a titolo esaustivo, tali interventi:
pulizia delle strutture;

- manutenzione dell'impianto idrico e fognante, con sostituzione o riparazione di elementi o componenti che dovessero risultare non più efficienti o deteriorati;
- manutenzione e pitturazione periodica (almeno una volta l'anno) di tutte le opere in ferro ed in muratura (recinzioni, infissi, servizi igienici, gabbie, ecc.)
- regolare svuotamento e smaltimento dei pozzi di raccolta reflui;
- manutenzione delle aree a verde annesse alla struttura.

Il Comune si riserva la facoltà di indicare qualità e quantità dei materiali o dei componenti da utilizzare nelle operazioni di manutenzione, così come di ordinare l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari e straordinari che reputasse necessari per il buon mantenimento delle due strutture, pena la decadenza del contratto per colpa grave del gestore in caso di persistente inottemperanza.

Il gestore è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune di interventi innovativi alle strutture al fine di ottenerne relativa autorizzazione. Le migliorie apportate restano in ogni caso acquisite al patrimonio comunale.

5. L'appaltatore è obbligato a stipulare idoneo contratto di assicurazione, ai sensi della Legge n. 266/1991 e relativi decreti di attuazione, per i danni che dovessero subire gli addetti durante lo svolgimento del servizio e per danni a terzi e a cose derivanti e/o connessi all'esecuzione dell'appalto. La polizza deve coprire i danni alle persone con un massimale di € 1.500.000,00 e i danni alle cose con un massimale di € 700.000,00.

Art. 7 - Compiti e spese a carico del Comune di Carovigno

1. Sono a carico del Comune i seguenti oneri:
 - a) fornire all'appaltatore i microchip per i cani introdotti ed ospitati al canile che siano sprovvisti di strumenti per l'identificazione;
 - b) provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura del canile municipale;
 - c) definire con il Servizio Veterinario le modalità di verifica del rispetto del regolamento sanitario inerente il canile ed il rifugio;
 - d) pagare il corrispettivo aggiudicato in sede di gara, oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 8 - Custodia delle strutture

1. Il gestore è obbligato a garantire la custodia e la vigilanza della struttura per tutto il periodo di vigenza del contratto, mediante apposito personale incaricato.
2. E' tenuto, inoltre, a garantire attraverso apparecchi telefonici fissi e portatili la reperibilità 24 ore su 24 di qualsiasi giorno, inclusi festivi e prefestivi, su chiamata del Comune o del Servizio Veterinario per gli adempimenti connessi al presente appalto.

Art. 9 - Controllo e vigilanza delle strutture

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. R. n. 12/1995, il Servizio Veterinario effettuerà le prescritte ispezioni periodiche o saltuarie e la vigilanza in materia di Polizia Veterinaria, ai sensi della L.R. n. 13/1989.
2. In caso di reiterati esiti negativi dei controlli, il Comune potrà in qualsiasi momento disporre la revoca dell'affidamento.
3. Il Comune, con le modalità e i tempi che riterrà più opportuni e per mezzo di suoi incaricati, può effettuare in ogni momento sopralluoghi all'interno delle strutture al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente capitolato e in conformità con la normativa vigente.
4. L'Appaltatore invierà al Comune, con cadenza semestrale, una relazione dettagliata sull'attività svolta.
5. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di affidamento dovrà essere eseguito a cura del personale dell'aggiudicatario e alla presenza di VV.UU. un controllo del numero di cani ricoverati presso il canile comunale e l'attuale struttura di rifugio.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore in materia di personale

1. L'appaltatore si obbliga:
 - a) ad osservare integralmente nei riguardi dei lavoratori impiegati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti;

- b) ad effettuare i versamenti degli oneri e contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche o altri istituti previsti, in conformità alle clausole contenute nei Contratti collettivi di riferimento;
 - c) a continuare ad applicare tali Contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, salvo condizioni di miglior favore;
 - d) ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
2. Il personale da destinare allo svolgimento del servizio, retribuito o volontario, dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica ovvero una consolidata esperienza pratica per la cura ed il trattamento dei cani.
 3. L'appaltatore è tenuto a disporre, ove necessario, le opportune sostituzioni e a fornire le prestazioni mediche veterinarie del caso utilizzando personale abilitato.

Art. 11 - Disposizioni relative alla sicurezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica del lavoratore".
2. La mancata presentazione del Piano o la sua redazione non conforme alla normativa vigente potrà comportare la revoca dell'affidamento.
3. Il Gestore dovrà predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni. I mezzi tecnici impiegati devono essere omologati e muniti dei dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti per legge.
4. Il Gestore dovrà, inoltre, emanare le norme e predisporre le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi, nonché vigilare sul rispetto delle stesse.
5. Di ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante lo svolgimento dell'appalto l'Appaltatore deve dare formale e immediata comunicazione al Comune e alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente.
6. Il Comune si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento di quanto sopra.

Art. 12 - Corrispettivo delle prestazioni e modalità di pagamento

1. La Stazione Appaltante pagherà il corrispettivo aggiudicato in sede di gara, oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta.
2. Tale corrispettivo è comprensivo di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento carcasse dei cani deceduti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e null'altro potrà essere preteso dall'Appaltatore.
3. Si procederà alla liquidazione di quanto dovuto con cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla presentazione di regolare fattura corredata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Tutte le transazioni inerenti il presente appalto devono avvenire tramite banca o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero con ogni diversa forma che norme successive dovessero prevedere. Pertanto, ciascuna fattura dovrà contenere opportuna indicazione delle modalità di pagamento nel senso testé indicato.

In caso di violazione dei predetti obblighi la parte che ne abbia avuto notizia deve immediatamente attivarsi per la risoluzione del contratto dandone informazione contestuale alla Prefettura di Brindisi.

Art. 13 - Rimborsi spese a carico di terzi ed iniziative dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 12/1995, è fissata in € 2,07 al giorno la quota di rimborso spese che l'appaltatore richiederà ai proprietari che intendano riscattare il proprio cane oggetto delle prestazioni del presente appalto.
2. Spetta, inoltre, all'Appaltatore il rimborso delle spese per le cure sanitarie eventualmente prestate e documentate.
3. Le somme rimosse dovranno essere documentate con apposito bollettario in triplice copia, di cui una dovrà essere consegnata al Comune.

4. Il cartello riportante gli importi e le condizioni del presente articolo dovrà essere esposto in modo visibile presso le strutture del canile.
5. L'appaltatore potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del canile, sia mediante azioni volte a promuovere "adozioni a distanza dei cani" sia con proprie autonome iniziative, di volta in volta approvate dalla Stazione Appaltante, nel massimo della trasparenza, conservando ricevuta delle offerte da esibire in caso di controllo.
6. Eventuali contributi volontari da parte dei cittadini introitati dal Comune saranno impiegati per migliorare le condizioni di vita dei cani ospiti del canile.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio affidato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii.
2. Data la natura peculiare dell'oggetto dell'appalto, è vietato il subappalto.

Art. 15 - Cessione dei crediti

1. I crediti maturati dall'affidatario nei confronti della Stazione Appaltante non possono essere ceduti senza il suo consenso.
2. E' esclusa in ogni caso la cessione di crediti non maturati.

Art. 16 - Penalità

1. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di clausole del presente capitolato, di disposizioni di legge che regolano la materia ovvero di disposizioni da parte della Stazione Appaltante comporterà l'applicazione di una penale di € 100,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai pagamenti a effettuarsi.
2. L'applicazione della penale, se del caso, conseguirà all'avvio di apposito procedimento sanzionatorio nell'ambito del quale saranno notificati gli inadempimenti contestati ed assegnato il termine di 10 giorni dalla notifica per eventuali controdeduzioni.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere entro 48 ore, qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non rispetti le condizioni ed oneri sopraindicati ed in particolare nei seguenti casi:
 - a) reiterati esiti negativi delle ispezioni periodiche o saltuarie effettuate dal Servizio Veterinario;
 - b) grave negligenza o frode nella condotta del servizio;
 - c) mancato rispetto del C.C.N.L.
 - d) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 12, comma 4 del presente capitolato).
 - e) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
 - f) quando la Ditta, per trascuratezza e per inosservanza agli obblighi ed alle norme contrattuali, comprometta la buona riuscita del servizio e la possibilità di compimento dello stesso nei termini stabiliti;
 - g) quando la Ditta (per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica del servizio, la sua compatibilità, o per contestazioni e/o altra causa) sospenda o rallenti lo svolgimento del servizio. In tal caso, l'Ente Appaltante avanzerà richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato espletamento del servizio e per quant'altro risulterà imputabile all'inadempienza della Ditta;
 - h) sospensione o interruzione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore.
2. In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale mentre l'Appaltatore risarcirà tutti i danni diretti ed indiretti e dovrà corrispondere le maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
3. Resta salva per il Comune la facoltà di recedere dal contratto ricorrendo le ulteriori seguenti ipotesi:
 - I. motivi di pubblico interesse;

II. per impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione per causa non imputabile all'Appaltatore, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256 e 1463)

4. In tutti i casi che precedono qualora ne ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità e la convenienza, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza del contratto senza bisogno di pronuncia da parte del Magistrato, incamerare la cauzione e aggiudicare l'appalto al migliore offerente in ordine successivo in graduatoria.
5. La Stazione Appaltante comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento l'avvio del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio. Seguirà il provvedimento definitivo.
6. La risoluzione unilaterale sarà efficace sin dalla data della sua notifica, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.

Art. 18 - Referenti

1. Quali referenti ordinari per i rapporti inerenti il presente appalto, la Stazione Appaltante indica il Responsabile Comunale del Servizio mentre l'Appaltatore si obbliga a darne comunicazione prima dell'inizio del servizio.
2. Il Servizio Veterinario attualmente competente è il seguente:
AUSL BR/1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario – Sanità Animale area "A" di Cisternino.
3. Le parti si impegnano a comunicare le variazioni a riguardo.

Art. 19 - Osservanza delle disposizioni legislative

1. La Ditta aggiudicataria del servizio sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e, in genere, di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma,
2. In caso di contrasto con le disposizioni del presente capitolato, si applicherà la norma prevalente secondo il criterio della specialità. Si seguiranno, invece, gli ordinari principi di gerarchia delle fonti e successione della legge nel tempo nel caso in cui norme di rango superiore intervengano a disciplinare fattispecie non previste dal presente capitolato.

Art. 20 - Controversie

1. Qualsiasi controversia che potrà insorgere sarà rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Foro competente è quello di Brindisi.

Carovigno, 08 luglio 2011

Il Responsabile del Servizio
Rag. Emilio Parisi

.....